

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

50.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 APRILE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Proroga dei lavori della commissione interministeriale costituita per l'applicazione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964, e riapertura del termine per la presentazione delle domande di indennizzo di cui all'articolo 7 della legge 20 dicembre 1967, n. 1265 (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (2276-B)	698	
PRESIDENTE	698, 699, 700	
GIOVANNINI	698, 700	
PERDONÀ, <i>Relatore</i>	698	
PICARDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	699, 700	
Applicazione di norme delle leggi 12 agosto 1962, nn. 1289 e 1290, riguardanti il personale dell'amministrazione del tesoro, a talune categorie di personale addetto a funzioni di vigilanza e controllo (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3079)	700	
PRESIDENTE	700, 702	
LEPRE	702	
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	701	
SERRENTINO	702	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
MAULINI ed altri: Riscatto del servizio prestato dai vigili del fuoco anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali ai fini dell'indennità di fine servizio (1663)		702
PRESIDENTE		702, 703
LEPRE		703
PATRINI, <i>Relatore</i>		702
PICARDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>		703
Disegno di legge (Seguito della discussione):		
Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2479)		703
PRESIDENTE		703
GIOVANNINI		704, 705
MACCHIAVELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>		704
PATRINI, <i>Relatore</i>		703
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3076)		705
PRESIDENTE		705

	PAG.
MACCHIAVELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	705
NAPOLITANÒ FRANCESCO, <i>Relatore</i>	705
SERRENTINÒ	705
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	707

La seduta comincia alle 10,10.

PATRINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Proroga dei lavori della commissione interministeriale costituita per l'applicazione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964, e riapertura del termine per la presentazione delle domande di indennizzo di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1967, n. 1265 (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (2276-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei lavori della commissione interministeriale costituita per l'applicazione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964, e riapertura del termine per la presentazione delle domande di indennizzo di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1967, n. 1265 », approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 18 giugno 1970 e successivamente modificato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 febbraio 1971.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Perdonà.

PERDONA, *Relatore*. Con legge approvata il 30 dicembre 1967, n. 1265, sono state stabilite le norme per l'applicazione dell'accordo intercorso fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana in merito agli

indennizzi per i beni asportati in Germania dalle truppe tedesche dopo il 3 settembre 1943.

Con questo Accordo il Governo tedesco mette a disposizione del Governo italiano 28 milioni di marchi, e pertanto è stata nominata una commissione allo scopo di vagliare le domande e di concedere gli indennizzi in rapporto ai mezzi finanziari a disposizione e al danno arrecato al singolo cittadino.

Dal momento che il termine per il completamento dei lavori della Commissione interministeriale, inizialmente previsto, è stato superato, si è presentata la necessità di una ulteriore proroga; la V Commissione del Senato ha portato tale termine al 31 dicembre 1973, e nello stesso tempo ha riaperto il termine per la presentazione delle domande di indennizzo di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1967, n. 1265.

Desidero però rilevare che l'aver fissato al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge il termine per la presentazione delle domande di indennizzo, mi sembra piuttosto ristretto. Pertanto colgo l'occasione per invitare il Governo ad impegnarsi presso gli organi delle prefetture affinché sia data alla riapertura dei termini la massima pubblicità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIOVANNINI. La nostra parte politica conviene sull'opportunità e sulla necessità di questo provvedimento. Provvedimento che inizialmente riguardava, come ha detto l'onorevole relatore, soltanto la proroga dei lavori della Commissione interministeriale costituita per l'applicazione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964, per indennizzare le persone fisiche e giuridiche italiane dei danni subiti, dopo il 3 settembre 1943, ad opera delle forze armate tedesche che allora occupavano il territorio nazionale.

Successivamente il provvedimento, durante lo svolgimento del suo iter parlamentare, si è esteso, occupandosi anche della proroga o riapertura dei termini per la presentazione delle domande di indennizzo, per rimettere in termini, appunto, quelle domande o che erano state presentate tardivamente o che, spirato il termine di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1967, n. 1265, non erano state più avanzate da coloro che ne potevano avere ancora l'interesse.

Ora, il provvedimento, così ampliato dalla V Commissione del Senato, appare senz'altro più completo e più giusto, per cui la nostra parte politica esprime il proprio assenso in generale.

Benché, da parte nostra vi siano ancora delle perplessità per la eccessiva brevità della proroga o riapertura dei termini, di appena 60 giorni, per la presentazione delle domande da parte dei danneggiati.

Pertanto a nostro parere sarebbe stato pienamente giustificata una proroga o riapertura dei termini anche per altri sei mesi; soprattutto se la proroga limitata a sessanta giorni dovesse riguardare rigorosamente e perentoriamente, la presentazione contemporanea alle domande anche di tutto il corredo della documentazione occorrente o comunque prescritta.

E se così dovesse essere, o potesse apparire comunque da una stringata dizione o espressione giuridica quale risulti nel testo dell'articolo unico di questo provvedimento, noi saremmo dell'avviso di dare a questa dizione o espressione giuridica per la proroga o riapertura dei termini, una precisa interpretazione univoca, addirittura autentica, che il Governo qui con noi dovrebbe convalidare, nel senso cioè che la proroga, dei termini di sessanta giorni riguardi la presentazione delle domande, lasciando però agli interessati la possibilità di completare in un tempo successivo la documentazione (nel caso non fossero riusciti a completarla entro i termini di cui sopra). In caso contrario, la proroga dei termini di sessanta giorni risulterebbe un provvedimento insufficiente, richiedendosi così subito una modifica, ossia un emendamento nel senso di un ulteriore prolungamento di tali termini, che si configurerebbero come perentori ed eccessivamente brevi.

Questa sorta di interpretazione autentica, da noi richiesta, è pregiudiziale per il nostro voto favorevole al provvedimento, quale risulta nel testo approvato dalla V Commissione del Senato. Facciamo anche rilevare come non sia opportuno un prolungamento dell'*iter* parlamentare (già abbastanza complesso) del disegno di legge in discussione, mentre viva è l'attesa, nel Paese, del varo di questo provvedimento.

Vorremmo aggiungere, prima di concludere, una breve ma necessaria appendice, rivolgendo una domanda al Governo. Chiediamo, cioè, quale fine abbiano fatto, o in quale stato si trovino, numerose domande, presentate, non in termini di legge, per ottenere l'indennizzo a favore degli ex-internati italiani nella Germania nazista o nei territori da essa occu-

pati. Se dovesse sussistere a questo riguardo — come a noi risulterebbe — una situazione insoddisfacente, noi riteniamo che il Parlamento dovrebbe provvedere, così come si sta facendo per il caso in esame, non fosse altro che per ragioni di equità di fronte a casi umani ben più importanti e gravi di quelli di cui ci stiamo ora occupando. Aggiungo che si trova al Senato una proposta di iniziativa parlamentare (il disegno di legge n. 374, presentato dai senatori Maris, Parri, Bergamasco, Di Prisco, Zelioli-Lanzini, Cifarelli e Banfi), per l'istituzione di un assegno vitalizio di benemerenzza a favore degli ex-deportati politici nei campi di sterminio nazisti. Tale disegno di legge, presentato il 18 dicembre 1968, è stato assegnato, in data 16 giugno 1969, alla Commissione interni in sede legislativa, e da allora è rimasto fermo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PICARDI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Ringrazio per l'assenso manifestato sul disegno di legge in esame. In effetti, al Senato furono apportate delle modifiche in ordine alla proroga dei termini per il completamento dei lavori della commissione interministeriale. Il motivo di ciò — e dico questo anche in relazione alla questione della riapertura dei termini di sessanta giorni — sta nel fatto che la commissione in questione non ha potuto esaminare nel merito tutte le domande pervenute, ma solamente una parte di esse, per un importo di circa un miliardo e mezzo di lire (laddove le domande, nel loro complesso, ammontano ad oltre tre miliardi di lire). Ora, se la commissione non potesse più continuare ad operare, si determinerebbe una discriminazione tra le domande già esaminate e quelle che non è stato possibile esaminare ancora. Si era pensato di riammettere in termini queste istanze, viceversa è stata seguita la via più semplice della riapertura dei termini, appunto per avere la possibilità di rendere più snella la procedura. In effetti, proprio perché le domande, in sostanza, sono state già presentate, e se ne conosce l'ammontare, si è ritenuto che il termine di sessanta giorni fosse sufficiente ai fini proposti.

Comunque, non ho difficoltà ad accedere all'interpretazione richiesta dall'onorevole Giovannini, in base alla quale, ove gli interessati non siano in grado di completare la documentazione entro i sessanta giorni stabiliti, sarà sufficiente che entro detto termine

essi presentino la domanda, e poi la documentazione potrà essere completata anche successivamente.

Così pure do assicurazione che saranno emanate tempestive disposizioni al fine di assicurare la massima pubblicità di questo provvedimento di riapertura dei termini, al fine di evitare discriminazioni per ragioni formali.

In ogni modo, ho illustrato i motivi che hanno indotto il Governo a proporre una riapertura dei termini per sessanta giorni: né, a dire il vero, il Governo stesso avrebbe sollevato alcuna difficoltà se da parte del Senato fosse stato richiesto un termini più ampio. Adesso, però, mi sembra opportuno non modificare ulteriormente il testo del provvedimento, onde evitare la necessità di un altro esame da parte del Senato.

GIOVANNINI. Non è in grado, signor sottosegretario, di dare nessuna notizia in ordine all'altra questione da me sollevata?

PICARDI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. No, anche perché si tratta di un argomento estraneo al contenuto del provvedimento in discussione, e del quale quindi non sono, in questo momento, sufficientemente informato. Mi farò carico, in ogni modo, di informare la Commissione circa la situazione in atto, appena mi sarà possibile.

GIOVANNINI. Saremo grati, allora, di un riscontro anche a questo riguardo, non appena possibile.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo unico nel seguente testo:

ARTICOLO UNICO.

Il termine per il completamento dei lavori della Commissione interministeriale, costituita per l'applicazione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1966, n. 664, previsto all'articolo 6, comma nono, della legge 20 dicembre 1967, n. 1265, viene prorogato di un anno, con scadenza al 17 gennaio 1971.

Le funzioni consultive di cui all'articolo 5, comma terzo, della citata legge 20 dicembre 1967, n. 1265, potranno, ove si rendesse ne-

cessario, essere esercitate dalla predetta Commissione interministeriale anche dopo la scadenza del termine come sopra stabilito.

Le spese relative alla commissione stessa faranno carico ai capitoli indicati nell'ultimo comma del richiamato articolo 6 della legge 20 dicembre 1967, n. 1265.

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

ARTICOLO UNICO.

Il termine per la presentazione delle domande di indennizzo di cui all'articolo 7 della legge 20 dicembre 1967, n. 1265, è fissato al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Il termine per il completamento dei lavori della commissione interministeriale, costituita per l'applicazione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964, e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1966, n. 664, previsto all'articolo 6, comma nono, della legge 20 dicembre 1967, n. 1265, è prorogato al 31 dicembre 1973.

Anche dopo tale data le funzioni consultive previste all'articolo 5, comma terzo, della citata legge 20 dicembre 1967, n. 1265, potranno, se necessario, essere esercitate dalla predetta commissione interministeriale.

Le spese relative alla commissione stessa faranno carico ai capitoli indicati nell'ultimo comma del richiamato articolo 6 della legge 20 dicembre 1967, n. 1265.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta nel testo approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Discussione del disegno di legge: Applicazione di norme delle leggi 12 agosto 1962, nn. 1289 e 1290, riguardanti il personale dell'amministrazione del tesoro, a talune categorie di personale addetto a funzioni di vigilanza e controllo (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3079).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ap-

plicazione di norme delle leggi 12 agosto 1962, nn. 1289 e 1290, riguardanti il personale dell'amministrazione del tesoro, a talune categorie di personale addetto a funzioni di vigilanza e controllo», già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Francesco Napolitano ha facoltà di svolgere la relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore.

Con il regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1575, venne disposto il trasferimento dell'officina governativa per la fabbricazione delle carte valori da Torino a Roma, ed il suo passaggio alle dirette dipendenze del Provveditorato generale dello Stato.

Successivamente, con la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, venne creato l'Istituto poligrafico dello Stato, che assorbì, fra l'altro, l'officina carte e valori. Con la stessa legge venne stabilito che « il Provveditorato generale dello Stato eserciterà a mezzo di propri funzionari il controllo sulla fabbricazione degli stampati rappresentativi di valori o soggetti a rigoroso rendiconto » (articolo 13).

Le istruzioni sulla fabbricazione delle carte valori e sul funzionamento del servizio ispettivo, approvate con decreto ministeriale 24 settembre 1929, e le istruzioni generali sui servizi del provveditorato generale dello Stato, approvate con decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2987, dettarono precise norme sulla esecuzione della vigilanza e controllo sulle lavorazioni delle carte valori, sulla strutturazione di particolare servizio, sui compiti dei singoli addetti alle diverse funzioni di controllo.

Fra l'altro, l'articolo 28 delle istruzioni generali sopracitate prevede che il personale « non può muoversi dalla residenza senza regolare permesso scritto ed ha l'obbligo di trovarsi nei locali dello stabilimento prima dell'ora in cui comincia la lavorazione ed uscirne dopo l'uscita degli operai ».

Il regolamento di attuazione delle leggi 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806, all'articolo 8 stabilisce che « la fabbricazione delle carte da avvalorare, dei valori e degli stampati a rigoroso rendiconto viene vigilata e controllata da personale dei ruoli del Ministero del tesoro assegnato al Provveditorato generale dello Stato e destinato all'Ispettorato carte e valori ».

Tutto ciò premesso, la necessità che il servizio di vigilanza e di controllo di cui sopra segua minuziosamente, il nascere, l'evolversi

ed il concludersi delle lavorazioni dei valori e delle lavorazioni comuni, svolte nell'interesse della pubblica amministrazione, impone l'esigenza che il personale dell'amministrazione del tesoro dipendente dal Provveditorato dello Stato adibito a tale servizio, che ha naturalmente sede presso l'Istituto poligrafico ed i suoi stabilimenti, adegui il proprio orario di lavoro a quello del personale dell'istituto.

Attualmente le norme in vigore non consentono tale adeguamento mentre, per contro, come esposto avanti, esiste l'obbligo di seguire le lavorazioni dell'istituto, e quindi secondo gli orari imposti dalle lavorazioni; da qui il disegno di legge in esame. È apparso infatti, opportuno procedere ad un aggiornamento dell'indennità corrisposta al personale adibito al servizio di vigilanza e controllo in base all'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, in riconoscimento dei disagi e dei rischi che il particolare servizio può comportare.

Il disegno di legge in esame si propone il duplice fine di: legittimare l'esecuzione di lavoro straordinario oltre i limiti stabiliti dalle norme in vigore da parte del personale adibito al citato servizio di vigilanza e di controllo, in relazione alle lavorazioni diurne, notturne e festive dell'Istituto poligrafico dello Stato e delle cartiere; prevedere l'aggiornamento dell'attuale indennità a favore di detto personale in considerazione dei rischi e dei disagi con conseguenti responsabilità, che il medesimo è costretto ad affrontare nell'ambiente di lavoro e che non sono riscontrabili negli uffici statali.

L'orario di lavoro nelle officine ha inizio solitamente alle ore 6,30 ed i prolungamenti oltre l'orario ordinario possono raggiungere le tre ore al giorno per il ricorrente sovraccarico di commesse, specie nel settore di produzione delle carte valori. Il controllo qualitativo e quantitativo viene eseguito negli stessi impianti delle cartiere, delle officine e dei magazzini, spesso saturi di acidi e accanto alle macchine in funzione.

Il personale inoltre è costretto a limitazioni negli spostamenti interni a causa della responsabilità del carico di vigilanza assunto ogni mattina, e ad effettuare sovente orari notturni e festivi di lavoro imposti dalle imprescindibili e spesso imprevedibili esigenze delle amministrazioni statali interessate alle forniture.

Tale situazione di lavoro invero gravosa consiglia l'approvazione di questo disegno di legge, già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LEPRE. A nome del mio gruppo esprimo parere favorevole al disegno di legge.

SERRENTINO. Esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Le norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, si applicano al personale del Provveditorato generale dello Stato soltanto se preposto ed addetto alla vigilanza e controllo delle fabbricazioni delle carte da avvalorare, degli stampati a rigoroso rendiconto, nonché alla vigilanza sulle produzioni e consegne nell'ambito dell'Istituto poligrafico dello Stato.

Le norme di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, si applicano al personale assegnato in servizio agli uffici governativi di controllo presso la Cassa speciale dei biglietti della Banca d'Italia e presso le cartiere e le officine per la fabbricazione dei biglietti della stessa Banca d'Italia nonché al personale in servizio alla Zecca, alla Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, alla Tesoreria centrale dello Stato e all'Agenzia contabile dei titoli del debito pubblico.

La misura dell'indennità spettante in base ai citati secondo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e terzo comma dell'articolo 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, è stabilita, per ogni giornata di effettivo lavoro, in lire 1.000 per i Capi uffici, i gestori ed il personale tecnico di cui ai quadri VI e VII allegati alla anzidetta legge n. 1290, ed in lire 700 per gli altri dipendenti, ed è maggiorata di lire 600 giornaliera soltanto per il personale che presta effettivo servizio nelle officine grafiche e cartarie e nei magazzini, nonché nelle officine, laboratori e magazzini della Zecca.

L'indennità prevista al comma precedente spetta nella misura maggiorata anche al personale operaio in servizio nelle officine,

laboratori e magazzini della Zecca e non è cumulabile con i soprassoldi di cui alla lettera a) dell'articolo 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio 1970.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 115 milioni in ragione d'anno, incidente per lire 230 milioni sull'anno 1971, si provvede, per lo stesso anno, quanto a lire 115 milioni, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970 e, quanto a lire 115 milioni, mediante riduzione, rispettivamente per lire 25 milioni e per lire 90 milioni, del fondo di cui al capitolo n. 3523 e dello stanziamento del capitolo n. 2192 dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Maulini ed altri: Riscatto del servizio prestato dai vigili del fuoco anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali ai fini dell'indennità di fine servizio (1663).

PRESIDENTE. Lordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Maulini, Caprara, Lajolo, Pagliarani, Benocci, Caruso, Flamigni, Grimaldi, Jacazzi, Lavagnoli, Luberti, Vianello: « Riscatto del servizio prestato dai vigili del fuoco anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali ai fini dell'indennità di fine servizio ».

L'onorevole Patrini ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRINI, *Relatore*. L'articolo 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, ha dato facoltà ai dipendenti statali di poter riscattare, oltre ai fini pensionistici, ai fini della buona uscita il periodo prestato in servizio nello Stato e negli enti locali. Da tale norma sono rimasti fuori — unica eccezione — i vigili del fuoco, i quali sono stati dichiarati dipendenti dello Stato con la legge 13 maggio 1961, n. 469. Il

provvedimento ha appunto lo scopo di dare la facoltà anche ai vigili del fuoco di potere beneficiare dell'indennità di fine servizio.

L'articolo 2 della proposta di legge cita integralmente una delibera dell'ENPAS per valutare lo stipendio sul quale basare la trattativa per il riscatto. Si tratta precisamente dello stipendio conglobato parzialmente al 28 febbraio 1966. Con tale norma si equiparano i vigili del fuoco agli altri dipendenti dello Stato.

Poiché il provvedimento costituisce un atto di assoluta giustizia, invito la Commissione ad esprimere voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LEPRE. A nome del mio gruppo, dichiaro che voteremo a favore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PICARDI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. In effetti la proposta di legge tende ad eliminare dubbi interpretativi e a compiere un atto di giustizia. Poiché questa iniziativa non comporta onere per il bilancio dello Stato, il Governo si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Le norme dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, si applicano anche a favore del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge, per i servizi non di ruolo prestati anteriormente alla data dell'inquadramento in ruolo o della nomina nel ruolo statale previsto dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, ma non anche ai fini della indennità premio di servizio INADEL.

(*E approvato*).

ART. 2.

Ai fini della determinazione del contributo di riscatto dei servizi di cui all'articolo precedente, si applicano le norme della delibera

adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali nella seduta del 28 giugno 1966, approvata con decreto ministeriale 4 luglio 1966, considerando, come retribuzione annua contributiva, quella solo parzialmente conglobata, ad essa corrisponde in base alle misure vigenti al 28 febbraio 1966.

(*E approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2479).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 », già approvata dalla V Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Patrini ha facoltà di fare il punto sullo stato della discussione.

PATRINI, Relatore. In una precedente seduta abbiamo esaurito il dibattito su questo disegno di legge. La nostra Commissione ha ravvisato l'opportunità di introdurre modifiche ai fini della copertura sulle quali la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole. Il relatore invita pertanto la Commissione ad approvare il provvedimento.

Ho già chiarito i motivi per cui il relatore non può accogliere gli emendamenti presentati dai colleghi comunisti; il Governo preannuncia ora un emendamento all'articolo 3 inteso a stabilire il non diritto a rimborso per i casi diversi da quelli contemplati nei precedenti articoli.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che sul provvedimento al nostro esame sono state presentate le seguenti proposte di modifica. L'onorevole Raffaelli propone di premettere all'ar-

articolo 1 le parole « dall'entrata in vigore della presente legge » e di sopprimere il secondo comma dell'articolo stesso. L'onorevole Giovannini propone di sostituire l'ultimo comma dell'articolo 1 con il seguente:

« La disposizione di cui al precedente comma si applica dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Il Governo ha presentato oggi il seguente nuovo testo dell'articolo 3:

« Per tutti i casi non contemplati dagli articoli 1 e 2, il diritto per i servizi amministrativi e il diritto di statistica sono aboliti dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

La Commissione bilancio, infine, ha espresso parere favorevole sull'emendamento relativo alla copertura trasmessole da questa Commissione formulando l'articolo 4 nei seguenti termini:

ART. 4.

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 37 miliardi per l'anno finanziario 1971, si provvede:

quanto a lire 9 miliardi, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970;

quanto a lire 28 miliardi, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al medesimo capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

GIOVANNINI. Abbiamo aspettato molto tempo e pensavamo che questo intervallo portasse consiglio al Governo e alla maggioranza, ma pare che si voglia insistere sulle vecchie posizioni, nonostante l'emendamento che il Governo ha ora proposto, e che non ci disfa in quanto non sono mutate le situazioni che noi avevamo lamentate. E non si tratta, come non si trattava, soltanto della copertura della spesa occorrente al rimborso dei diritti che debbono essere aboliti in base agli accordi comunitari, ma riguardano soprattutto il fatto morale, politico, economico, sociale che investe il provvedimento nella sua interezza; in quanto riguardano non soltanto la sua efficacia presente e futura, ma bensì la sua retroattività, ed è ciò che a noi più interessa e preoccupa.

Per questi motivi insistiamo su quegli emendamenti già presentati, intesi ad ovviare quegli effetti negativi che avevamo prospettato. Se la nostra proposta non dovesse, come sembra, trovare accoglimento, saremmo costretti, nostro malgrado, a chiedere la rimessione in Assemblea del provvedimento stesso; intendendo con questo atto richiamare l'attenzione della pubblica opinione su un comportamento del Governo e della maggioranza che a noi non sembra logico.

Possiamo anche ripiegare su un emendamento subordinato del seguente tenore:

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

« Non verrà dato luogo a rimborso dei diritti già percetti dall'Amministrazione delle dogane a tutto il 1970 ».

Se neppure questo nostro emendamento dovesse essere accolto, saremmo costretti a formalizzare la nostra richiesta di rimessione in Assemblea del provvedimento al nostro esame.

MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero esprimere il parere contrario del Governo all'emendamento presentato dall'onorevole Raffaelli (inteso ad esplicitare la completa non retroattività del provvedimento) e nello stesso tempo colgo l'occasione per richiamare l'attenzione dei colleghi sull'articolo sostitutivo che noi presentiamo e che ritengo possa fugare le preoccupazioni avanzate da alcune gruppi circa la questione della retroattività del provvedimento.

L'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3 così recita: « Per tutti i casi non contemplati dagli articoli 1 e 2, il diritto per i servizi amministrativi e il diritto di statistica sono aboliti dalla data di entrata in vigore della presente legge »; mentre prima come è ben noto si faceva riferimento alla data del 1° gennaio 1971.

Di fronte alla nuova situazione determinata dalla presentazione del nuovo emendamento e dato che ci obbliga ad effettuare alcuni calcoli, vorrei pregare la Presidenza di aggiornare la discussione su questo provvedimento di una settimana per consentire una più esatta valutazione dell'emendamento presentato dall'onorevole Giovannini, in quanto il Governo ritiene, per ovvie ragioni e motivi di natura comunitaria, che il provvedimento debba essere definito quanto prima.

È evidente che qualora l'emendamento in parola non dovesse essere accolto il gruppo

comunista ha sempre la facoltà di avvalersi del diritto di rimessione in Assemblea.

GIOVANNINI. Il gruppo comunista accetta la proposta avanzata dall'onorevole Sottosegretario, purché il rinvio sia veramente breve, perché in caso contrario si aggraverebbe senz'altro la situazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito il rinvio del seguito della discussione ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3076).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza » approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 4 febbraio 1971.

L'onorevole Francesco Napolitano ha facoltà di svolgere la relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. L'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, prevede vantaggi di carriera per gli ufficiali della guardia di finanza che abbiano sostenuto e superato i corsi di stato maggiore previsti per i pari grado dell'esercito, oppure che abbiano superato appositi esami a scelta.

Il Corpo della guardia di finanza è costituito, come è noto, essenzialmente da tecnici sia pure inquadrati militarmente per esigenze di maggior prestigio ed autorità per l'esercizio delle delicate ed importanti funzioni che sono chiamati a svolgere.

Fin dalla sua istituzione il Corpo ha avvertito la necessità di una più rispondente preparazione tecnico-professionale di tutti i suoi componenti. Infatti con la legge 29 ottobre 1965, n. 1218, tale esigenza è stata soddisfatta attraverso l'istituzione della scuola di polizia tributaria che consente maggiori qualificazioni professionali ed aggiornamenti ad alto livello.

I nuovi e sempre più importanti e delicati compiti cui il Corpo della guardia di finanza è chiamata ad adempiere, hanno determinato la necessità di rivedere le disposizioni che regolano i vantaggi di carriera degli ufficiali

del Corpo stesso, con la sostituzione dell'articolo 5 della citata legge n. 887 con un altro che prevede corsi superiori di polizia tributaria ai quali possono partecipare, previo esame, i maggiori ed i capitani che offrano garanzia di maturità, di esperienza e che abbiano una certa anzianità di servizio e di grado.

È chiaro che resta, quale vantaggio di carriera, il Corso superiore di stato maggiore per quei pochi ufficiali che lo preferiscono e che possono essere utilizzati dal Corpo per particolari incarichi di collegamento tenuto conto dell'aspetto militare del Corpo stesso.

Dopo questa mia breve relazione, invito i colleghi ad approvare il disegno di legge oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SERRENTINO. Il gruppo liberale esprime il proprio parere favorevole sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei far presente che il provvedimento al nostro esame è tanto più importante se si pone in relazione alla nuova legge di riforma tributaria all'esame del Parlamento, in quanto con tale nuova legge si avvertirà inevitabilmente la necessità di una specializzazione particolare nel settore di cui stiamo trattando.

Per questi motivi il Governo si permette di sollecitare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

L'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, è così sostituito:

« I maggiori ed i capitani sono ammessi a frequentare il Corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni accademici, nel numero stabilito dal Ministro delle finanze, subordinatamente all'esito favorevole di un esame e nell'ordine della graduatoria compilata in base alle risultanze dello

stesso. Possono essere ammessi all'esame i maggiori ed i capitani che ne facciano domanda.

I capitani devono aver compiuto, alla data in cui vengono indetti gli esami, il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge e devono essere compresi, alla data anzidetta, nel primo terzo dell'organico del grado.

Sulle domande di ammissione agli esami di cui sopra esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di corpo, e decide la Commissione ordinaria d'avanzamento, tenuto conto dei requisiti complessivi e dei precedenti di carriera e di servizio degli ufficiali.

I capitani ammessi al Corso superiore di polizia tributaria sono dispensati dall'obbligo della frequenza del Corso superiore d'istituto; essi possono essere valutati per l'avanzamento anche se non abbiano frequentato detto corso.

Gli esami previsti dal presente articolo vengono indetti annualmente, alla data del 1° gennaio, con decreti del Ministro delle finanze ».

(È approvato).

ART. 2.

I capitani che facciano domanda di ammissione ai Corsi di stato maggiore devono possedere i requisiti di anzianità e di comando previsti per i parigrado dal precedente articolo 1.

I capitani ammessi alla frequenza dei Corsi di stato maggiore, anche precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, sono dispensati dall'obbligo della frequenza del Corso superiore d'istituto; essi possono essere valutati per l'avanzamento pure se non abbiano frequentato detto corso.

(È approvato).

ART. 3.

La tabella n. 2 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

(È approvato).

ART. 4.

Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, il titolo conseguente al superamento del Corso superiore di polizia tributaria e quello conseguente al superamento del Corso superiore di Stato maggiore sono considerati eguali.

L'ammissione alla frequenza di uno dei due corsi previsti nella tabella n. 2 allegata, anche se verificatasi precedentemente alla entrata in vigore della presente legge esclude la possibilità dell'ammissione alla frequenza dell'altro corso.

(È approvato).

ART. 5.

Agli ufficiali che, nell'anno di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, abbiano frequentato o si trovino a frequentare il Corso superiore di Stato maggiore il vantaggio di carriera è attribuito secondo quanto stabilito dall'annessa tabella n. 2.

(È approvato).

ART. 6.

La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Do lettura della tabella allegata:

TABELLA N. 2

VANTAGGI DI CARRIERA PER GLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

TITOLO PER CONSEGUIRE IL VANTAGGIO DI CARRIERA	ALIQUOTE DI ORGANICO PER GRADI (a)
	MAGGIORE
1. Corso superiore di polizia tributaria. Avere superato il corso (b).	1/4 dell'organico del grado
2. Corso superiore di Stato maggiore. Avere superato il corso (b).	1/4 dell'organico del grado

(a) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.
(b) I capitani ammessi alla frequenza dei Corsi superiori di Polizia tributaria o di Stato maggiore conseguono il vantaggio di carriera nel grado di maggiore.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Proroga dei lavori della commissione interministeriale costituita per l'applicazione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964, e riapertura del termine per la presentazione delle domande di indennizzo di cui all'articolo 7 della legge 20 dicembre 1967, n. 1265 » (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (2276-B):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Applicazione di norme delle leggi 12 agosto 1962, nn. 1289 e 1290, riguardanti il personale dell'amministrazione del tesoro, a talune categorie di personale addetto a funzioni di vigilanza e controllo » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3079):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge MAULINI ed altri: « Riscatto del servizio prestato dai vigili del fuoco anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali ai fini dell'indennità di fine servizio » (1663):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di fi-

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 APRILE 1971

nanza » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3076):

Presenti	25
Votanti	20
Astenuti	5
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Beccaria, Bima, Botta, Carrara Sutour, Cascio, Castellucci, Cesaroni, Ciampaglia, Colombo Vittorino, De Ponti, Di Leo, Giovannini, Lepre, Miroglio, Napolitano Francesco, Niccolai Cesarino, Nicolini, Pandolfi, Patrini, Perdonà, Serrentino, Vespignani, Vicentini, Zamberletti.

Si sono astenuti (sul provvedimento n. 3076):

Carrara Sutour, Cesaroni, Giovannini, Niccolai Cesarino e Vespignani.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO